

## "Il Privilegio delle Imprese ARTIGIANE"

### 1. LA PROBLEMATICHE GENERALE DEL RICONOSCIMENTO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO NEL CONTESTO CONCORSALE

#### 1.1 Il quadro generale e l'attuale orientamento del Tribunale di LECCO

La questione oggetto della presente analisi attiene al riconoscimento in sede concorsuale della causa di prelazione prevista dall'art.2751 bis n.5 C.C. per i crediti vantati da parte delle Imprese Artigiane.

Prima delle modifiche normative introdotte per effetto dell'art.36 1<sup>^</sup> comma del D.L. 09/02/2012 n.5 convertito con modificazioni dalla Legge 04/04/2012 n.35, la norma sopra citata è risultata fonte ed oggetto di un assai ampio ed acceso dibattito, sia in sede giurisprudenziale che di prassi e dottrina interpretativa, circa il legittimo riconoscimento della citata causa di prelazione, specificamente in termini di rapporto tra i requisiti normativi previsti dalla normativa speciale (ovvero quelli indicati dagli artt.2, 3 e 4 della Legge 08/08/1985 n.443) ed i diversi criteri (più generici e assai difficilmente comparabili) contenuti nel dettato normativo generale di cui all'art. 2083 C.C. in materia di Piccolo Imprenditore.

Sul punto, in giurisprudenza sono risultate sostanzialmente prevalenti due tesi contrapposte:

- A) La prima che ritiene abbia diritto al privilegio ex art 2751 bis n. 5 C.C. il credito dell'impresa che abbia i requisiti di cui alla Legge n.443/85, cioè il credito dell'artigiano che esercita l'impresa personalmente e professionalmente assumendone i relativi rischi e partecipando al processo produttivo col proprio lavoro, anche manuale.

La preminenza del lavoro sul capitale, che ai sensi dell'art. 3 della citata legge, rileva al fine dell'individuazione dell'impresa artigiana, comporta che il rapporto tra il fattore lavoro ed il capitale investito nell'impresa può essere inteso non solo in senso quantitativo, con riferimento quindi alla preponderanza del ruolo di un fattore produttivo sull'altro rispetto al volume di affari, ma anche in senso funzionale/qualitativo.

Pertanto, in sede di valutazione circa il carattere artigiano o meno di un'impresa, agli effetti del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 C.C., l'elemento c.d. qualitativo dà rilievo al lavoro nella sua comparazione col capitale allorché i valori numerici risultino a favore di quest'ultimo fattore produttivo, nel senso che il Giudice di merito può assegnare la prevalenza al lavoro quando la particolare qualificazione dell'attività personale dell'imprenditore assume un significato tale da risultare il connotato essenziale dell'impresa.

La giurisprudenza fallimentare non ha, tuttavia, riconosciuto all'iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane la valenza certificativa dell'omonimo status, in quanto le Corti territoriali, con l'avallo della suprema Corte di Cassazione, si sono costantemente riservate la facoltà di valutare la sussistenza, in concreto, dei requisiti qualitativi di "prevalenza del lavoro" rispetto al "capitale investito", ritenuti essenziali ai fini del riconoscimento, anche all'artigiano, dello status di "piccolo imprenditore" ai sensi della Legge Fallimentare.

Secondo tale orientamento la definizione di impresa artigiana ex Legge n.443/85, è quindi rilevante in relazione alla concessione delle agevolazioni (regionali) previste in favore delle imprese artigiane ma non nei rapporti tra privati, nei quali si deve avere riguardo al diverso modello di impresa artigiana previsto dall'art. 2083 C.C.

La tesi sostenuta dalla giurisprudenza di merito afferma che la sola iscrizione dell'impresa de quo nell'Albo delle Imprese Artigiane non spiega di per sè alcuna influenza – neppure quale presunzione iuris tantum della natura artigiana dell'impresa – ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis c.c. n. 5 C.C., pur rappresentando un elemento indiziario da valutare.

- B) La seconda tesi, invece, rimanda alla definizione di impresa artigiana contenuta nell'art. 2083 C.C. Secondo questa impostazione, la qualifica di impresa artigiana e l'attribuzione del conseguente privilegio ex art.2751 bis n. 5 C.C., discende dalla natura di piccolo imprenditore e, di conseguenza, dalla prevalenza del suo lavoro rispetto al capitale investito.

In contrasto con la tesi sub A), l'elemento funzionale o qualitativo, perde rilievo, ed il giudizio di preminenza resta affidato essenzialmente al ruolo del rapporto quantitativo tra capitale e lavoro, quando l'oggetto dell'attività svolta dall'imprenditore, pur caratterizzata da una qualificazione professionale dello stesso, non è espressione di un'arte o di una perizia strettamente ricollegabile alla persona che qualitativamente la caratterizza, né richiede, rilevanti investimenti di capitali, potendosi svolgere da caso a caso, sia con elevati sia con modesti capitali.

Infatti, ove difetti l'elemento costituito dalla particolare professionalità dell'imprenditore, l'impresa resta pur sempre nell'area delle imprese artigiane quando si tratti di attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio dell'imprenditore e dei componenti della sua famiglia.

Ciò in quanto, nelle intenzioni del legislatore, la ratio dell'art. 2571 bis n. 5 C.C., era essenzialmente quella di riconoscere al piccolo imprenditore, che trova nel proprio lavoro il mezzo di sussistenza, una tutela simile a quella riconosciuta al lavoratore subordinato e ad alcune categorie di lavoratori autonomi.

Sul punto si rileva che l'art. 2083 C.C. non stabilisce dei limiti dimensionali per l'impresa artigiana, limitandosi a indicare quale requisito essenziale la citata prevalenza del lavoro proprio rispetto il capitale investito.

Analogamente controverso è risultato anche il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana alle imprese esercitate in forma collettiva e di società. Infatti, pur trattandosi di imprese collettive, nel caso in cui la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, potrebbero essere ricomprese nella fattispecie delle imprese artigiane ai sensi della Legge n.443/85; tale ulteriore e più specifico dibattito ha avuto riguardo, in particolar modo, alle imprese esercitate in forma collettiva di capitale (Società a Responsabilità Limitata anche a socio unico).

Nel quadro generale di tale dibattito complessivo, quindi, la prassi e la giurisprudenza fallimentare si sono evolute in maniera assai eterogenea e diversificata (soprattutto a livello territoriale) e, pur muovendo tutte dall'assunto tendenzialmente comune che l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane non assume natura "costitutiva" della qualifica artigiana nell'eccezione intesa in relazione alla causa di prelazione di cui all'art.2751 bis n.5 C.C. e quindi costituisce elemento "necessario ma non sufficiente" a tale fine, hanno elaborando tesi e procedure le più disparate tra loro per definire e valutare la sussistenza o meno di una prevalenza tra la componente "LAVORO" e la componente "CAPITALE" impiegate dall'imprenditore nell'esercizio della propria attività, e conseguentemente l'attribuzione o meno della causa di prelazione in esame; elemento tendenzialmente altrettanto comunque alle differenti prassi elaborate, poi, è costituito dal fatto che tale verifica (qualunque ne sia la procedura) andasse operata avendo riguardo allo specifico periodo (tendenzialmente l'esercizio solare) di insorgenza del relativo

credito in relazione al quale la prelazione verrebbe pretesa operare, assumendo pertanto natura non necessariamente costante nel tempo, bensì mutevole al variare nel tempo del rapporto tra le due componenti sopra richiamate.

In tale medesima ottica interpretativa si è mossa la prassi anche del locale Tribunale di LECCO che, sino ad oggi, ha elaborato una sua prassi da tempo consolidata in forza della quale si ritiene (quanto meno nel contesto specificamente concorsuale così risultante dalle linee operative all'uopo indicate dai Giudici Delegati via via succedutisi nel tempo ed attualmente applicate dai Curatori nominati) di poter attribuire la prelazione prevista dall'art.2751 bis n.5 C.C. ai creditori iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane che dimostrassero però anche l'ulteriore rispetto (in ordine di rilevanza) dei seguenti parametri dimensionali:

<b>Parametri vigenti c/o il Tribunale di LECCO</b> <b>ai fini del riconoscimento del Privilegio Artigiano ex art.2751 bis n.5 C.C.</b> <b>(tutti riferiti all'esercizio di insorgenza del credito dedotto)</b>		
1.	<b>VOLUME D'AFFARI</b> dichiarato ai fini I.V.A.	Fino a <b>€uro 516.457,00</b>
2.	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b> risultanti dallo Stato Patrimoniale	Fino a <b>€uro 258.229,00</b>
3.	<b>ADDETTI</b> all'impresa (compresi l'imprendi-tore, i soci operativi e i lavoratori subordinati)	Entro i <b>limiti previsti dalla Legge n.443/85 per ciascuno specifico settore di attività</b>

Tali parametri dimensionali vengono considerati dal Tribunale di LECCO con rilevanza esattamente corrispondente al loro ordine di indicazione e pertanto:

- Il superamento del parametro relativo al VOLUME D'AFFARI preclude tendenzialmente già da se la valutazione dei successivi afferenti le IMMOBILIZZAZIONI e gli ADDETTI (salvo situazioni "limite" di superamento contenuto del parametro massimo fissato).
- Il rispetto del parametro relativo al VOLUME D'AFFARI cui si aggiunge il superamento dell'ulteriore parametro afferente le IMMOBILIZZAZIONI comporta la valutazione determinante dell'ultimo elemento afferente gli ADDETTI, con finalità di "correzione" fondato sostanzialmente sul meccanismo del "due su tre".
- Il rispetto di entrambi i parametri relativi al VOLUME D'AFFARI ed alle IMMOBILIZZAZIONI valida il riconoscimento della prelazione in esame, cui però deve comunque aggiungersi anche il rispetto del parametro finale afferente gli ADDETTI.

Di fatto, quindi, la prassi vigente elaborata dal Tribunale di LECCO attribuisce natura **essenziale e determinante al primo dei parametri indicati (e quindi al VOLUME D'AFFARI)**, ritenendo invece il dato dimensionale afferente le IMMOBILIZZAZIONI e gli ADDETTI come ulteriore e complementare al primo secondo i criteri già sopra meglio rappresentati; secondo tale prassi, pertanto, il riconoscimento della prelazione di cui all'art.2751 bis n.5 C.C., per quanto comunque subordinato al requisito preventivo (necessario ma non sufficiente) costituito dall'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, risulta spiccatamente correlato alle dimensioni "operative" dell'impresa rappresentate dal suo volume di ricavi (per quanto nell'eccezione specifica di tale termine rilevante ai fini I.V.A.) e solo in subordine al valore delle immobilizzazioni ed addetti impiegati per il suo svolgimento.

## 1.2 Il quadro normativo di riferimento attualmente vigente

Inquadrate, così come precede, l'ambito generale della questione dibattuta in giudizio e l'attuale orientamento elaborato sul punto da parte del Tribunale di LECCO, pare ora essenziale esaminare e definire il quadro normativo di riferimento attualmente vigente sull'argomento, per quindi operarne la conseguente analisi di coerenza e compatibilità finalizzate alla presente analisi.

Innanzitutto, la fonte normativa della prelazione riservata ai crediti delle Imprese Artigiane, costituita dall'art.2751 bis C.C. a norma del quale:

### Codice Civile

#### Art.2751 bis

(Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane)

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;

5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

L'attuale previsione recata dal n.5) della norma sopra riportata deriva dalle modifiche introdotte dall'art.36 1^ comma del D.L. 09/02/2012 n.5 convertito con modificazioni dalla Legge 04/04/2012 n.35, a mezzo della quale (sostanzialmente) il Legislatore ha inserito nella previgente versione della norma, l'inciso <<...**definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti**...>>; ciò, evidentemente, nell'intento di dirimere in senso univoco i contrasti interpretativi in precedenza sorti con riguardo alla sua interpretazione (così come riassunti al precedente § 1.1), intento però solo in parte raggiunto sulla base delle ulteriori osservazioni che seguiranno nell'ambito della presente analisi.

Elemento evidente risulta comunque costituito dal fatto che la norma identifica ora (a differenza del passato) un "profilo normativo" dell'impresa artigiana destinataria della prelazione in discussione, identificandola in quella definita tale <<...**ai sensi delle disposizioni legislative vigenti...**>>; per quanto la definizione di tale profilo nell'art.2751 bis n.5 (come ora novellato) risulta operata in maniera non del tutto puntuale e univoca, essa pare comunque superare, quanto meno in larga misura, uno degli elementi che avevano caratterizzato in passato l'ampio dibattito giurisprudenziale e di dottrina sorto sull'argomento, ovvero la necessità/possibilità di ricondurre in qualche modo la figura dell'impresa artigiana alla definizione codicistica del "Piccolo Imprenditore" così come contenuta nell'art.2083 C.C., ritenendo invece di doverla più opportunamente focalizzare in coerenza con le specifiche <<...**disposizioni legislative vigenti...**>>. In assenza di più puntuale indicazione da parte del Legislatore, non resta quindi che identificare in maniera coerente tali ultime <<...**disposizioni legislative vigenti...**>>, che allo stato non paiono che potersi riferire alle norme attualmente contenute nella Legge 08/08/1985 n.443 (cosiddetta "LEGGE QUADRO PER L'ARTIGIANATO) e relativi provvedimenti attuativi conseguenti.

Per quanto rileva ai fini delle valutazioni svolte nell'ambito del presente elaborato, si riportano di seguito le previsioni di tale norma ritenute di maggiore rilevanza:

### Legge 08/08/1985 n.443

#### LEGGE QUADRO PER L'ARTIGIANATO (G.U. della Repubblica Italiana 24/08/1985 n.199)

(omissis)

#### **Articolo 2 - Imprenditore artigiano**

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

#### **Articolo 3 - Definizione di impresa artigiana**

E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di società anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul

**capitale.**

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) e' costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) e' costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

**Articolo 4 - Limiti dimensionali**

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità` aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività` nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità` aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità` aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi

della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

*(omissis)*

Da tale identificato contesto normativo, il profilo dell'Impresa Artigiana che emerge dalla Legge n.443/85 risulta oggettivamente definito in maniera abbastanza puntuale nei suoi caratteri essenziali, per quanto in maniera non del tutto univoca in relazione ad ognuno di essi; infatti, la Legge Quadro qualifica e definisce l'Impresa Artigiana in funzione dei seguenti parametri ritenuti di rilevanza:

1. La **MODALITA' DI SVOLGIMENTO**, così come definita dal punto di vista "soggettivo" sia nell'art.2 sia, per quanto attiene le imprese esercitate in forma collettiva, nell'art.3.
2. La **TIPOLOGIA DI ATTIVITA'**, così come definita dal punto di vista "oggettivo" sia nell'art.3 sia, ad ulteriore contributo, nell'art.4 allorché si identificano i limiti di contributo degli addetti all'esercizio dell'impresa.
3. I **LIMITI DIMENSIONALI** (intesi nel senso di rapporto di contribuzione allo svolgimento dell'attività in termini di addetti all'esercizio dell'impresa, siano essi l'imprenditore, i suoi collaboratori o soci ed il personale dipendente), così come definiti dall'art.4.

Nell'immediatezza delle modifiche normative introdotte all'art.2751 bis n.5 C.C. per effetto della Legge n.35/2012, alcuni primi autorevoli interventi interpretativi nello specifico contesto concorsuale (tra tutti si vedano le Norme Interpretative emanate in data 20/02/2012 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di MILANO) sono parsi propendere per una interpretazione sostanzialmente "risolutiva" delle perplessità e contrasti giurisprudenziali precedentemente sorti sull'argomento, attribuendo al dettato normativo novellato dell'art.2751 bis n.5 portata tendenzialmente univoca, e così quasi a far ritenere non più necessario alcun accertamento di sorta nei confronti dell'impresa artigiana che deduce il riconoscimento della causa di prelazione in questione, se non per l'iscrizione alla Sezione Artigiani del Registro Imprese; afferma, infatti, al riguardo il Tribunale di MILANO come <<...*Si reputa pertanto conseguente superare ogni interpretazione che basi la qualifica artigianale – come presupposto di attribuzione del privilegio – su requisiti diversi da quelli previsti dalla normativa di settore, ed in particolare dalla legge quadro sull'artigianato n.443 del 1985. In tal senso si potrà anche disattendere l'iscrizione dell'Albo artigiani se si reputi di negare il privilegio, quale normale possibilità di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, non solo se appaia provato dalla documentazione acquisita che non esistono i presupposti per l'acquisizione o la conservazione della qualifica artigianale ai sensi della predetta legge...*>>.

Nessun particolare pronunciamento della giurisprudenza è invece noto al riguardo (quanto meno allo stato attuale) in relazione alle modifiche apportate all'art.2751 bis n.5 (inteso dal punto di vista della loro portata fattuale), se non l'affermazione del principio della natura NON INTERPRETATIVA delle modifiche introdotte dalla Legge n.35/2012 così come ritraibile dalle indicazioni fornite dalla suprema Corte di Cassazione con conseguente applicazione ratione temporis della previsione codicistica in questione (Cfr. tra tutte Cassazione Sez.1 Civile n.1166 del 21/01/2014 e Cassazione Sez.1 Civile n.11024 del 09/05/2013).

Se, quindi, una prima lettura della norma novellata dell'art.2751 bis n.5 C.C. può condurre nella direzione già sopra indicata dalla Sezione Fallimentare di MILANO (pur nella conferma del principio già affermato univocamente dalla precedente giurisprudenza in punto natura non costitutiva della sola iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane), nel concreto essa non pare però anche poter significare l'apparente venir meno della necessità da parte del Giudice di merito (sia esso anche il giudice fallimentare) di svolgere delle valutazioni e verifiche di coerenza proprio tra tale non costitutiva iscrizione amministrativa e il rispetto dei parametri previsti dalla Legge Quadro; come a dire, quindi, che l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane preclude l'applicazione di altri criteri interpretativi in merito alla qualificazione artigiana dell'impresa diversi dalla Legge Quadro di riferimento (e conseguentemente all'attribuzione della specifica causa di prelazione dei suoi crediti), a condizione però che comunque sussista nel concreto, al di là dell'iscrizione stessa, il rispetto dei requisiti posti a suo fondamento proprio dalla medesima Legge n.443/85.

Ecco quindi la necessità di operare comunque, al di là delle modifiche normative apportate alla previsione dell'art.2751 bis n.5 C.C., una verifica puntuale di effettiva sussistenza dei requisiti indicati dalla Legge Quadro, così come in precedenza indicati dal punto di vista SOGGETTIVO, OGGETTIVO e DIMENSIONALE dell'impresa.

E proprio in ciò pare doversi identificare il fulcro dell'intera questione.

Infatti, se in relazione ai requisiti OGGETTIVO e DIMENSIONALE dell'impresa (quest'ultimo inteso in termini di numero massimo di addetti), le attuali previsioni della Legge n.443/85 appaiono già sufficientemente esaustive, altrettanto invece non può dirsi per l'ulteriore (e forse principale) elemento SOGGETTIVO recato dagli artt.2 e 3 della citata norma, i quali sostanzialmente richiedono che nell'Impresa Artigiana la componente LAVORO (anche manuale) dell'imprenditore e dei suoi collaboratori e/o dipendenti risulti comunque PREVALENTE (o come meglio stabilisce la norma all'art.3 <<...abbia funzione preminente...>>) NEL PROCESSO PRODUTTIVO rispetto alla componente CAPITALE.

Su tale punto però, a differenza dei restanti requisiti oggettivo e dimensionale, la Legge Quadro risulta del tutto generica o comunque in alcun modo esaustiva, non enunciando alcun criterio normativo utile né per stabilire la consistenza delle due contrapposte componenti "lavoro" e "capitale", né tanto meno il criterio del loro raffronto ai fini della definizione dell'eventuale prevalenza dell'uno o dell'altro di essi.

Ecco quindi che il quadro normativo seppur novellato dell'art.2751 bis n.5 C.C., mantiene tutt'ora aperta pressoché nella medesima portata e consistenza la necessità di elaborare (in sede giurisprudenziale o di prassi, stante la carenza in tal senso anche della normativa speciale contenuta nella Legge n.443/85) il criterio di valutazione di tale elemento soggettivo da porre quindi a fondamento della conferma o disapplicazione dell'atto amministrativo costituito dall'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e, di conseguenza, ai fini del riconoscimento della causa di prelazione sui relativi crediti da esse vantati.

Rimane, quindi, pressoché inalterata sul punto la prassi interpretativa già in passato sviluppatasi, per quanto però ora con la "guida" di una più opportuna "contestualizzazione" ben



chiaramente circoscritta all'interno del dettato normativo fornito dalla Legge Quadro sull'Artigianato.

### 1.3 La prassi amministrativa attualmente riscontrata presso il Registro Imprese di LECCO

Se, dunque, alla luce delle argomentazioni sin qui svolte appare comunque sussistente la necessità di verificare, ai fini del legittimo riconoscimento della prelazione di cui all'art.2751 bis n.5 C.C., se oltre all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (che comunque mantiene nel particolare contesto concorsuale la natura non costitutiva già in precedenza indicata nella prassi giurisprudenziale consolidata) sussista anche in capo all'impresa il rispetto dei requisiti previsti dalla Legge n.443/85, è parso innanzitutto indispensabile procedere (ed in via preventiva) con una qualche verifica finalizzata ad accertare se ed in che misura tali accertamenti già formassero eventualmente oggetto di valutazione da parte del competente Registro delle Imprese, proprio ai fini della prima iscrizione (e successivo mantenimento) all'Albo delle Imprese Artigiane, ora costituito dalla equivalente Sezione Speciale Artigiani; all'esito di ciò, quindi, stabilire se tali eventuali verifiche potessero già ritenersi idonee o meno ad assolvere le funzioni sottese alla corretta e legittima applicazione dell'art.2751 bis n.5 C.C. anche nel particolare contesto concorsuale, e come tali potessero quindi rendere tendenzialmente non più necessari ulteriori accertamenti in sede giudiziale, quanto meno in senso ad essi non conforme.

A tal fine è stato richiesto ed ottenuto un confronto con i funzionari del locale Registro delle Imprese di LECCO addetti proprio alla conservazione (in termini di prima iscrizione e successivo mantenimento) della Sezione Artigiani, ritraendone una serie di conclusioni che, per quanto non esaustive in termini sostanziali, hanno comunque confermato la necessità per il Giudice di merito (sia esso anche il giudice fallimentare) di elaborare in autonomia un suo criterio di verifica quanto meno su alcuni dei requisiti essenziali per l'effettivo riconoscimento della qualifica di Impresa Artigiana ai fini della specifica funzione recata dall'art.2751 bis n.5 C.C.

Dal confronto intervenuto è quindi emerso che, le procedure amministrative ad oggi in uso presso il Registro Imprese non paiono sufficientemente esaustive per ritenersi idonee a superare la prospettata necessità di indagine ulteriore in sede giudiziale ai fini oggetto della presente analisi, posto che esse non risultano sufficienti ad assicurare una adeguata verifica circa l'effettivo rispetto (e soprattutto il mantenimento nel tempo al susseguirsi delle modifiche strutturali che fisiologicamente caratterizzano lo svolgimento dell'attività imprenditoriale da parte dell'impresa asseritamente artigiana) dei requisiti fissati dalla Legge Quadro.

Le informazioni ed elementi forniti dal Registro delle Imprese di LECCO, infatti, hanno indicato che la prassi amministrativa vigente pare garantire natura esaustiva alle sole verifiche connesse ad alcuni dei requisiti fissati dalla Legge n.443/85 ma non sulla loro totalità.

Solo per quanto attiene il requisito "oggettivo" connesso alla **TIPOLOGIA DI ATTIVITA'**, la prassi vigente pare assumere natura tendenzialmente esaustiva, posto che già il tenore letterale della norma recata dalla Legge n.443/85 identifica con sufficiente precisione quali tipologie di attività svolta dall'impresa debbano e/o possano essere legittimamente ricondotte all'alveo delle attività artigianali; già l'art.3, infatti, contiene una definizione sufficientemente precisa (per quanto ampia) delle attività così qualificabili identificandole in quelle <<...di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi...>> ed aggiungendo poi una componente "al negativo" che circoscrive l'ambito di operatività artigiana escludendo tutte <<...le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa...>>; ulteriore contributo in tal senso è poi possibile ritrarre, in ulteriore dettaglio, dal successivo art.4 che

espressamente ricomprende nel novero delle attività potenzialmente artigianali, l'attività di trasporto, l'attività di costruzioni edili nonché le attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura<sup>1</sup>.

A tale ambito oggettivo già definito in maniera sufficientemente chiara dal dettato letterale della norma, i funzionari del Registro Imprese hanno indicato sussistere anche una ulteriore attività accertativa di prassi in uso presso la Sezione Artigiani, che consente specificamente di analizzare e correttamente qualificare eventuali attività molto specifiche apparentemente non collocabili in prima battuta, tra le diverse tipologie già codificate dal Legislatore, con ciò opportunamente attribuendo natura sostanzialmente esaustiva alle verifiche svolte dal Registro Imprese su tale requisito oggettivo.

In tal senso, quindi, si ritiene di poter affermare che (pur nella sua natura non costitutiva in senso assoluto), l'iscrizione alla Sezione Artigiani del Registro Imprese costituisca elemento sufficiente per stabile, anche in sede giudiziale, quanto meno la sussistenza e rispetto del requisito oggettivo previsto dalla Legge n.443/85, senza necessità di indagini ulteriori in tal senso.

Per quanto invece attiene all'ulteriore elemento "dimensionale" concernente il **NUMERO DI ADDETTI all'attività**, le informazioni acquisite presso il Registro delle Imprese inducono a ritenere che la prassi vigente non assuma funzione e natura sufficientemente esaustiva; infatti, se in sede di prima iscrizione il vaglio e la verifica di tale parametro risultano rimesse alle risultanze di quanto dichiarato dal solo imprenditore in sede di prima autocertificazione, il Registro delle Imprese ha dichiarato di non disporre di strumenti sufficienti per una diretta verifica di corrispondenza tra tali dichiarazioni e la realtà fattuale dell'impresa; ciò è ancora più vero in relazione ai mutamenti che dovessero insorgere dopo la prima iscrizione alla Sezione Artigiani, mutamenti in relazione ai quali non è previsto alcun obbligo di informativa specifica al Registro che possa comportare una eventuale cancellazione dalla Sezione Artigiani per intervenuto superamento dei parametri di Legge<sup>2</sup>. Sul punto, pertanto, la prassi amministrativa vigente (e conseguentemente la sola iscrizione alla Sezione Artigiana) non pare idonea ad assicurare, da sé, l'effettivo rispetto nel tempo di tale ulteriore elemento.

E' peraltro vero, d'altro canto, che a tal fine soccorrono adeguatamente le previsioni normative recate dall'art.4 della Legge n.443/85 che nella loro previsione letterale (pur con l'alea connessa alla definizione delle attività svolte "in serie" e "non in serie" contenuta alle lettere A e B), pare comunque consentire con una certa facilità la verifica successiva anche in sede giudiziale in merito al rispetto di tale parametro, senza particolari criticità.

In tal senso, quindi, si ritiene di poter affermare che, l'iscrizione alla Sezione Artigiani del Registro Imprese costituisca elemento meramente indicativo che richiede comunque ulteriori accertamenti, pur disponendo di parametri di valutazione e raffronto normativamente codificati

<sup>1</sup> Su tali ultime categorie di attività, quelle più genericamente definite nella norma, soccorrono comunque le previsioni assai più specifiche e puntuali contenute nell'Allegato 1 al D.P.R. 08/06/1964 n.537 che, per quanto emanato in attuazione della previgente norma quadro sull'artigianato di cui alla Legge n.25/07/1956 n.860 ed al D.P.R. 23/10/1956 n.1202 (ora abrogati dalla Legge n.443/85) rimangono tutt'ora in vigore.

<sup>2</sup> E' pur vero, peraltro, che il Registro Imprese riceve periodicamente, per espressa indicazione dei funzionari interpellati, una serie di flussi informatici dagli istituti previdenziali ed assistenziali in relazione agli addetti impiegati nelle singole imprese iscritte alla Sezione Artigiani, ma purtroppo non sono in uso procedure informatiche idonee a consentire alcuna verifica di coerenza tra tali flussi ed i limiti numerici di addetti fissati dalla Legge Quadro. Nel concreto, quindi, le poche attività di verifica in tal senso da parte del Registro Imprese muovono solo, ma in maniera del tutto non proceduralizzata, da eventuali risultanze ispettive di accertamenti svolti sull'impresa da parte di altri enti (Ispettorato del Lavoro, enti previdenziali ed assistenziali ecc.) che (peraltro non sempre) vengono trasmesse di quando in quando per conoscenza al Registro.

---

in maniera tendenzialmente esaustiva già nella Legge Quadro n.443/85, senza quindi necessità di elaborazione di ulteriori criteri interpretativi derivati.

Da ultimo, quindi, rimane l'elemento "soggettivo" previsto dalla Legge Quadro n.443/85 e connesso alla **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'** di impresa, intesa dalla norma in termini di **PREVALENZA DEL LAVORO SUL CAPITALE** impiegati nel processo produttivo, sul quale le verifiche svolte presso il Registro Imprese sono risultate quelle più critiche e problematiche.

In tal senso, infatti, le informazioni fornite dai funzionari della Sezioni Artigiani indicano come il procedimento amministrativo di iscrizione si limiti pressoché esclusivamente a prendere atto di quanto dichiarato dal solo imprenditore in sede di prima autocertificazione, peraltro in termini di sola prevalenza della "propria attività" personale dell'esercizio dell'impresa rispetto ad altre attività da lui svolte, ma senza alcuna ulteriore attività di accertamento critico in tal senso; nessuna verifica viene invece svolta (e neppure risulta oggetto di specifica dichiarazione in tal senso nemmeno da parte del solo imprenditore) in relazione all'eventuale ulteriore prevalenza o meno del suo lavoro (e di quello dei restanti addetti) rispetto alla componente capitale. Le ragioni di tale mancanza di accertamenti paiono motivate, secondo quanto dichiarato dai funzionari del Registro Imprese, innanzitutto dal vuoto normativo che non consente di rinvenirne né nella Legge n.443/85 né in altre ad essa collegate alcuna definizione puntuale di tali due elementi, né tanto meno dei criteri per un loro eventuale raffronto; in secondo luogo in quanto, anche laddove tali valori dovessero risultare derivabili (come meglio si dirà oltre nell'ambito del presente elaborato) sulla base di elementi contabili o documentali, tali ultimi non risultano disponibili per il Registro Imprese in alcun flusso direttamente elaborabile a tal fine<sup>3 4</sup>.

In tal senso, quindi, si ritiene di poter affermare che, l'iscrizione alla Sezione Artigiani del Registro Imprese costituisca elemento del tutto irrilevante o comunque in alcun modo sintomatico o significativo al fine di accertare la sussistenza o meno di tale ulteriore ed indispensabile requisito soggettivo previsto dalla Legge Quadro n.443/83, con ciò rendendo indispensabile (quanto meno ai fini delle valutazioni connesse all'applicazione dell'art.2751 bis n.5 C.C.) lo svolgimento di ulteriori accertamenti in sede giudiziale.

Da tutto quanto sopra, quindi, deriva appunto la necessità per il Giudice di merito (sia esso anche il giudice fallimentare) di individuare una procedura che, pur muovendo dalle risultanze comunque utili rilevabili dalla Sezione Artigiani del Registro delle Imprese, integri opportunamente le indagini al fine di consentire l'opportuno svolgimento delle attività di accertamento in merito alla sussistenza effettiva degli ulteriori requisiti comunque fissati dalla norma per un corretto e legittimo riconoscimento della causa di prelazione oggetto della presente analisi.

---

<sup>3</sup> In passato, occasionalmente, in vigenza delle Commissioni Provinciali preposte al mantenimento dell'Albo Imprese Artigiane (ed ora invece soppresse) alcune attività in qualche modo finalizzate alla verifica di tale parametro operativo delle imprese veniva svolto ma sulla base di mere campionature o a seguito di impulso da parte di altri enti, senza però che mai sia stata codificata una specifica procedura in tal senso. Ne è conferma il fatto che, anche in vigenza delle soppresse Commissioni Provinciali, assai rara è risultata l'attività che veniva a concludersi con la cancellazione dall'Albo di imprese per superamento dei requisiti dimensionali, ancor più se connessi alla prevalenza del capitale sul lavoro.

<sup>4</sup> L'inevitabile derivazione "contabile" di una siffatta eventuale analisi da parte del Registro Imprese, peraltro, si scontra con il fatto che (ad eccezione delle imprese costituite in forma collettiva di società di capitali), le restanti realtà (peraltro maggioritarie) non risultano tenute né alla redazione e pubblicazione di un bilancio ufficiale né, a volte per ragioni connesse alla normativa fiscale, alla conservazione di scritture contabili analitiche nell'eccezione tipicamente codicistica del termine, con ciò ulteriormente rendendo di fatto irrealizzabile tale fase di indagine ed accertamento quanto meno in modo sistematico e puntuale da parte del Registro delle Imprese.

## 2. I CRITERI E LA PROCEDURA GENERALE DI VERIFICA, QUANTIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI REQUISITI OGGETTIVI, SOGGETTIVI E DIMENSIONALI CHE LEGITTIMANO IL RICONOSCIMENTO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO NEL CONTESTO CONCORSALE

### 2.1 I criteri generali sottesi alla procedura di verifica

Accertata, così come risulta dalle analisi svolte nel precedente § 1, la necessità di procedere alla elaborazione di una procedura che consenta, nell'attuale contesto giudiziale, la verifica di effettiva sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla Legge n.443/85 per la valida qualificazione dell'Impresa Artigiana anche ai fini del corretto e legittimo riconoscimento della causa di prelazione di cui all'art.2751 bis n.5 C.C., pare che ciò non possa prescindere, preliminarmente, dalla definizione ed enunciazione (per quanto sintetica) dei criteri base da porre a suo fondamento, nell'ottica di assicurarne una indispensabile e coerente contestualizzazione nell'ambito del quadro normativo generale già sopra ricostruito ed analizzato.

Quanto al requisito "OGGETTIVO" connesso alla **TIPOLOGIA DI ATTIVITA'**, si è detto potersi assumere quale elemento sufficiente quello di verifica circa l'intervenuta iscrizione dell'impresa alla Sezione Artigiani relativamente all'annualità di insorgenza del credito che si deduce assistito dalla prelazione.

Quanto all'ulteriore requisito "DIMENSIONALE" concernente il **NUMERO DI ADDETTI all'attività**, si è invece detto doversi rifare direttamente ai criteri e parametri già fissati in modo sufficientemente esaustivo dall'art.4 delle Legge n.443/85; ciò, ovviamente, richiederà una specifica attività di indagine ed accertamento con l'opportuno discrimine dell'analisi in funzione della tipologia di attività effettivamente svolta dall'impresa caso per caso, al fine di individuare opportunamente i parametri di riferimento coerenti tra i diversi indicati dalla norma citata. Il riscontro dei valori potrà essere quindi operato su adeguata base documentale che l'impresa dovrà necessariamente fornire, attingendo al corredo documentale previsto in materia giuslavoristica e previdenzial-assistenziale, secondo quanto di volta in volta ritenuto più opportuno (risultanze del L.U.L., dichiarazioni previdenziali o assistenziali, risultanze contabili ecc.).

L'aspetto realmente "critico" è invece costituito dal requisito "SOGGETTIVO" della **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'** di impresa, intesa dalla norma in termini di **PREVALENZA DEL LAVORO SUL CAPITALE** impiegati nel processo produttivo, per il quale occorre procedere ad una integrale elaborazione ex-novo, stante l'accertata assenza di indicazioni utili in tal senso da parte del Legislatore.

Al di là della specifica modalità di costruzione ("build-up") delle singole componenti afferenti il LAVORO e CAPITALE (di cui meglio si dirà oltre ai § 2.2 e 2.3), pare innanzitutto necessario definirne le regole metodologiche di derivazione, soprattutto al fine di poterne poi assicurare un opportuno e significativo raffronto finale.

Pare, in tal senso, che ciò debba necessariamente realizzarsi garantendo che la costruzione dei due parametri possa assicurare:

⇒ L'**OMOGENEITA'** della natura dei dati da porre a confronto, sia ciò in termini di loro derivazione/costruzione piuttosto che in termini di espressione finale di grandezza.

- 
- ⇒ La **RAFFRONTABILITA'** dei dati da porre a confronto, e pertanto la loro espressione finale in grandezze uniformi che, allo stato, non pare potersi ricercare se non nella espressione di entrambi i dati in un unico valore monetario.
- ⇒ La **DERIVAZIONE CONTABILE** (nell'eccezione più ampia del termine) dei dati da porre a confronto, che peraltro deriva da sé quale conseguenza pressoché automatica del principio di raffrontabilità che precede e che induce necessariamente all'utilizzo di grandezze espresse in valore monetario.
- ⇒ Il riferimento **UNIVOCO NELLA CORRELAZIONE DI PERIODO** dei dati da porre a confronto, posto che pur in presenza delle modifiche normative sopravvenute in relazione all'art.2751 bis n.5 C.C., non pare potersi ritenere venuta in alcun modo meno la necessità (già affermata nell'ambito del dibattito giurisprudenziale e di dottrina sviluppato in vigore del panorama normativo precedente) di contestualizzare opportunamente le verifiche in relazione al momento "storico" di insorgenza del credito di cui si deduce l'asserita sussistenza di prelazione, così assicurando opportuna considerazione e rilevanza agli eventuali mutamenti nel tempo della struttura operativa e funzionale dell'impresa; e quindi con riferimento all'esercizio di insorgenza del credito dedotto dall'impresa.
- ⇒ La **NATURA ECONOMICA** dei dati da porre a confronto, posto che (in coerenza con quanto sancito dall'art.2 1<sup>^</sup> comma della Legge n.443/85) la verifica di prevalenza tra contributo lavorativo e di capitale va operata specificamente in funzione del processo di produzione (opportunamente rappresentato – proprio in quanto processo – dai flussi di natura principalmente economica e non già dai valori statici di natura tipicamente patrimoniale) e necessita di essere temporalmente collocata nel contesto dello specifico esercizio di riferimento.

Definiti così come precede i criteri di costruzione dei due parametri da porre poi a confronto, si è ritenuto opportuno verificare se, in qualche modo, il criterio di prassi già in uso presso il Tribunale di LECCO (così come già in precedenza espresso al § 1.1) possa reputarsi ancora coerente o comunque idoneo a soddisfare le necessità di verifica ora rimesse alla competenza del Giudice di merito (sia esso anche il giudice fallimentare), e quindi assicuri o meno il soddisfacimento dei requisiti sopra indicati per l'analisi.

Pare, al riguardo, di doversi pervenire a conclusione in senso negativo.

Gli elementi sino ad oggi ritenuti rilevanti dal Tribunale di LECCO (nello specifico contesto concorsuale) per il riconoscimento della qualifica Artigiana ai fini della causa di prelazione di cui all'art.2751 bis n.5 C.C. sono stati individuati (nell'ordine di rilevanza e reciproco rapporto tra loro in precedenza già illustrato) ne:

- Il VOLUME D'AFFARI dichiarato ai fini IVA
- Il valore delle IMMOBILIZZAZIONI risultati da Stato Patrimoniale
- Il numero di ADDETTI all'attività

Al di là del numero di addetti all'attività, unico oggettivamente riscontrabile, né il dato afferente il volume d'affari né quello afferente gli immobilizzi risultano riscontrabili nella Legge n.443/85, ma soprattutto nessuno di essi pare coerente con i criteri sopra indicati per l'analisi.

Il parametro relativo al volume d'affari, infatti, esprime (peraltro in grandezza di natura tipicamente tributaria che, a volte, non rappresenta affatto la realtà operativa aziendale da

punto di vista economico) un concetto di "grandezza" cui non corrisponde (necessariamente) anche un carattere di artigianalità dell'impresa, nell'eccezione intesa dal Legislatore speciale. Come in più contesti si è avuto modo di argomentare (non da ultimo per rilevanza anche in più pronunciamenti della suprema Corte di Cassazione), il volume d'affari esprime solo il valore complessivo dei corrispettivi (rilevanti ai fini IVA) generati dalla gestione di impresa, ma in nessun modo riflette anche (neppure in via indiziaria) le sue caratteristiche operative, né tanto meno esprime validamente un qualunque rapporto esistente tra componente lavoro e capitale; in altri termini, maggiore volume d'affari non significa affatto minor contributo della componente lavoro rispetto al capitale, né altrettanto risulta spesso vero il contrario.

Per quanto, poi, si sia magari inteso rappresentare (mediante l'adozione di tale dato) un elemento di discriminazione "dimensionale" dell'impresa (astrattamente anche assumibile quale elemento di valutazione dell'effettiva natura artigiana o meno dell'impresa), certamente non pare il più significativo tra i tanti disponibili e, comunque, del tutto ultroneo (o comunque non coerente) con le previsioni già contenute nella Legge n.443/85. Nella norma, infatti, è già ben presente un elemento teso ad individuare (e quindi opportunamente discriminare ai fini della qualifica artigiana) proprio tale carattere "dimensionale" dell'impresa, ma ciò è costituito dal numero complessivo degli addetti oltre l'imprenditore e i soci, e non già dal valore economico dei ricavi dell'impresa stessa.

Definire "sovradimensionata" ai fini della qualificazione artigiana una determinata impresa esclusivamente in funzione dei suoi ricavi (piuttosto anche che dei suoi profitti), appare peraltro in evidente contraddizione anche con la ratio sottesa l'istituzione delle cause di prelazione previste dall'art.2751 bis C.C., compresa quella di cui all'art.5; infatti, se assumiamo coerente l'interpretazione di dottrina che identifica (in una sorta di lettura "costituzionalmente orientata") la ratio di tali prelazioni nella volontà del Legislatore di assicurare giusta e equitativa tutela Costituzionale al lavoro in tutte le sue forme (art.35 Costituzione) e quindi indipendentemente dalla forma subordinata o autonoma impiegata per il suo esercizio, pare quanto meno incongruo subordinarne poi la concreta operativa anche ad un parametro meramente "quantitativo" anziché "qualitativo", il primo dei quali assolutamente non discriminante nell'ottica così rappresentata della volontà legislativa. D'altro canto, se tale elemento quantitativo avesse potuto assumere una qualche rilevanza, ve ne sarebbe stata traccia nel dettato normativo, ma ciò evidentemente non è. Così come, ancora, se tale elemento quantitativo avesse potuto assumere una qualche rilevanza, tale avrebbe dovuto essere anche per le restanti cause di prelazione previste dall'art.2751 bis C.C. cui pare sottesa la medesima ratio normativa, mentre così affatto ancora non è. Mai né il Legislatore, la giurisprudenza o la prassi hanno sollevato, ad esempio, il dubbio che la prelazione riservata dal n.1 ai crediti dei lavoratori subordinati andasse discriminata anche in funzione dell'entità delle retribuzioni dovute ai lavoratori (quasi a dire che potesse ritenersi privilegiato un apprendista e non già anche un dirigente); né altrettanto può dirsi in relazione alle prelazioni di cui ai n.2, 3, 4 e 5, ove mai si è posta in concreto la questione di ancorarne o subordinarne l'effettiva operatività ad una loro preventiva valutazione quantitativa. Che poi all'interno delle differenti cause di prelazione previste dall'art.2751 bis C.C. il Legislatore abbia inteso comunque inserire delle varianti di tutela è altrettanto oggettivo, ma ciò mai è risultato avvenire mediante una valutazione di carattere quantitativo: un discriminazione esiste, ad esempio, per i professionisti in relazione al periodo temporale di riferimento delle rispettive ragioni di credito (art.2751 bis n.2 C.C.); altrettanto dicasi per gli agenti (art.2751 bis n.2 C.C.), oppure di carattere oggettivo per alcune componenti di credito delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (art.2751 bis n.5-ter C.C.) o appunto, proprio, per le imprese artigiane in relazione ai crediti per fornitura dei propri beni e servizi.

Affermare, quindi, che il credito dell'impresa artigiana risulti valutabile anche in funzione della maggiore o minore entità del suo volume d'affari piuttosto che di un suo flusso reddituale più o meno strutturato, legittimerebbe anche a discriminare l'analogo trattamento di un lavoratore

---

subordinato, di un professionista o di un agente in funzione delle relative retribuzioni dovute, il che oggettivamente risulta non coerente o comunque normativamente sostenibile.

Tanto meno, poi, l'assunzione del parametro relativo al volume d'affari potrebbe validamente sostenersi anche nella rilevanza assolutamente primaria e preponderante attribuita nella prassi vigente del locale Tribunale di LECCO; con evidente paradosso di conclusione ciò dovrebbe portare ad escludere, ad esempio, la qualifica artigiana ad una impresa individuale, priva di personale e con minime attrezzature e che, per il solo fatto di operare in un settore ad altissimo valore nominale (quale l'impresa orafa) pur magari con ridotta marginalità, assumerebbe caratteristiche operative in realtà del tutto coerenti e compatibili con le previsioni contenute nella Legge Quadro n.443/85.

Non pare, quindi, che né il volume d'affari né qualunque altro valore monetario teso ad esprimere esclusivamente un "volume" nominale di carattere puramente quantitativo ma non anche operativo, possa validamente essere assunto ai fini delle valutazioni sottese al presente elaborato.

E' comunque innegabile ed oggettivo che, al di là del dato dimensionale rappresentato per mezzo del numero complessivo degli addetti, la Legge n.443/85 comunque preveda espressamente un ulteriore elemento di discriminare per il riconoscimento della qualifica artigiana, allorché afferma (all'art.3 2<sup>a</sup> comma) la necessità che in essa <<...*il lavoro abbia funzione preminente sul capitale...*>>. Stante siffatta previsione normativa, quindi, è evidente che tale elemento (così come l'arco temporale di riferimento previsto dai n.2 e 3 dell'art.2751 bis C.C. per professionisti ed agenti), debba comunque essere in qualche modo "ponderato" nell'ambito delle necessarie valutazioni svolte anche nella presente sede.

In tal senso, forse, più comprensibile parrebbe potersi ritenere il secondo parametro sino ad oggi utilizzato dalla prassi del locale Tribunale di LECCO ed afferente il valore delle immobilizzazioni risultanti dallo stato patrimoniale, in quanto astrattamente rappresentativo (per quanto in senso aziendalmente del tutto atecnico) del capitale impiegato nell'impresa, ma ciò solo in apparenza, ma nella realtà senza soddisfare concretamente i fini di verifica richiesti.

Innanzitutto perché l'assunzione del valore delle immobilizzazioni significa assumere un dato di natura squisitamente patrimoniale che affatto rappresenta l'effettivo concorso del loro valore economico intrinseco al processo produttivo dell'impresa; ciò avviene, piuttosto, analizzando il "contributo" delle immobilizzazioni al ciclo economico ma non già il loro valore complessivo di investimento per l'acquisizione; infatti, tale ultimo valore di investimento rimane immutato nel tempo dall'acquisizione alla dismissione del cespite, ma non rappresenta affatto il suo concorso effettivo al ciclo di impresa nel corso dei singoli esercizi di impiego, ben più correttamente rappresentato (piuttosto) dalle relative quote di ammortamento imputate al conto economico.

Sotto altro aspetto, peraltro, l'assunzione del dato patrimoniale relativo alle immobilizzazioni determina (come spesso accaduto) discrasie evidentemente ingiustificate in funzione delle diverse modalità contrattuali di acquisizione degli assets tecnici impiegati nell'attività posto che, ad esempio, due imprese artigiane con la medesima dotazione tecnologica, l'una acquisita in proprietà e l'altra acquisita in locazione (anche finanziaria), presenterebbero dal punto di vista contabile/patrimoniale realtà del tutto differenti pur a parità di cicli ed operatività produttiva concreta; possibile sarebbe anche, come in qualche caso ipotizzato, assumere il valore delle immobilizzazioni includendovi anche il valore (pur con le inevitabili problematiche di valutazione) degli ulteriori assets acquisiti in forma diversa dall'acquisto in proprietà (e quindi non rappresentate nell'attivo), ma comunque resterebbe il limite di assumere un valore di "costo" certamente sovradimensionato rispetto all'effettivo contributo economico delle attrezzature tecniche al ciclo di produzione, il che renderebbe pressoché impossibile assicurare il rispetto

---

degli ulteriori elementi di omogeneità, e univoca correlazione di periodo poste in premessa a fondamento dell'analisi.

Anche in questo caso, quindi, non pare che né il valore delle immobilizzazioni né qualunque altro valore monetario di natura puramente "patrimoniale", possa validamente essere assunto ai fini delle valutazioni sottese al presente elaborato.

Unico elemento certamente valido e significativo indicato dalla prassi del locale Tribunale di LECCO risulta invece quello del numero degli addetti all'impresa, che però viene relegato (secondo lo schema applicativo in precedenza esposto al § 1.1) quasi a mera funzione di validazione dei due precedenti, ma senza assumere la giusta rilevanza concreta.

Come già accennato, infatti, esso è invece l'unico chiaramente richiamato dalla Legge n.443/85, e certamente quello più adatto a rappresentare (e quindi opportunamente discriminare) la componente puramente "dimensionale" dell'impresa (salvo poi separatamente valutare l'incidenza ulteriore del lavoro sul capitale) secondo la volontà espressa dal Legislatore speciale. Rispetto agli altri parametri esaminati, peraltro, è quello che assume più oggettiva natura in termini di riscontro e verifica.

In tale ottica quindi, tale elemento andrebbe non solo confermato quale utile ai fini delle valutazioni sottese alla presente analisi, bensì addirittura assurgere a valenza di elemento "necessario" e non già meramente eventuale ai fini delle relative conclusioni, per quanto in aggiunta alla separata valutazione del rapporto tra lavoro e capitale, da operarsi secondo gli schemi di build-up che meglio di seguito saranno esposti ai successivi § 2.2 e 2.3.

Da ultimo, ma non certo per rilevanza, giova un'ulteriore annotazione che pur costituisce oggi orientamento di prassi presso il locale Tribunale di LECCO e che vede l'esclusione a priori della prelazione artigiana di cui all'art.2751 bis n.5 C.C. per i crediti vantati dalle imprese esercitate in forma collettiva di S.r.l. o S.r.l. unipersonale.

Evidentemente retaggio di un panorama normativo (ma forse oramai anche operativo) non più attuale, tale assunzione di prassi pare non più coerente con il mutato scenario normativo conseguente la nuova formulazione dell'art.2751 bis n.5 C.C.; se, come detto, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n.35/2012 il riferimento normativo al concetto di impresa artigiana va oggi ricercato solo ed esclusivamente nelle previsioni contenute nella Legge Quadro n.443/85, occorre prendere atto che tale ultima norma (anch'essa per effetto di interventi normativi di aggiornamento realizzati, in particolare, a mezzo dell'art.1 Legge 20/05/1997 n.133 e dell'art.13 1<sup>^</sup> comma Legge 05/03/2001 n.57), ha definitivamente incluso nel novero delle imprese potenzialmente artigiane proprio anche quelle svolte in forma collettiva di S.r.l. ed S.r.l. unipersonali, con ciò rendendo di fatto non più compatibile la valutazione di discriminare in tal senso ancora in uso in ambito concorsuale locale. D'altro canto, al di là della modifica normativa intervenuta sulla Legge n.443/85 (peraltro già di sé risolutiva della questione), va osservato che nell'odierna prassi aziendale comune sempre più spesso il ricorso a forme giuridiche tipicamente di capitale (ma cosiddette di natura "minore" come appunto le S.r.l. e le S.r.l. unipersonali) è sempre più frequente per ragioni del tutto estranee all'incidenza effettiva del capitale sul lavoro, in quanto indotte (piuttosto) da ragioni di carattere patrimoniale e di garanzia, di convenienza fiscale e funzionale in senso sempre più ampio. In tale mutato scenario normativo ed attuale, quindi, pare doversi ritenere tendenzialmente non più significativa tale discriminazione di valutazione anche ai fini del riconoscimento della causa di prelazione di cui all'art.2751 bis n.5 C.C.

Esclusa, per le ragioni che precedono, qualunque possibilità di fare utile ricorso ulteriore ai criteri di prassi sin qui in uso presso il locale Tribunale di LECCO, l'intera questione si focalizza nella determinazione e conseguente raffronto delle componenti LAVORO e CAPITALE comunque



previsti dalla Legge Quadro quali di rilevanza ai fini della qualificazione artigiana dell'impresa, con conseguente necessità di definirne il relativo procedimento di build-up.

Quello che segue, separatamente analizzato per ciascuna delle due componenti, è il frutto di una attenta analisi e riflessione svolta sull'argomento, avendo riguardo principalmente alla necessità di mantenersi il più aderenti possibile alle previsioni normative attualmente vigenti ed ai principi giurisprudenziali e di prassi ritenuti, tutt'ora, validamente operanti.

## **2.2 Il "build-up" della componente LAVORO – Sua composizione e valorizzazione**

Come detto, nulla di specifico o comunque di particolarmente utile è dato ritrarre dal quadro normativo di riferimento in merito alla definizione e quantificazione di tale componente.

Né pare che il conseguente intervento svolto nell'ambito del presente elaborato debba rimanere limitato nel perimetro delle definizioni "canoniche" che di tale medesima componente si potrebbe rinvenire traccia nella prassi aziendalistica via via elaborata nel tempo; piuttosto, pare prioritario assicurare una modalità di costruzione (build-up) di tale parametro, finalizzata ad una sua traduzione in valori monetari, in maniera il più possibile coerente ad assicurare la sua giusta contestualizzazione nell'ambito generale della materia oggetto di causa, per quanto ciò debba magari comportare qualche "forzatura" sul piano tecnico delle definizioni aziendalistiche di canonica cognizione.

In tal senso pare doversi ritenere certamente sussistente la rilevanza delle retribuzioni, contributi, accantonamento a TFR e altri costi correlati connessi al personale dipendente in forza all'azienda, così come sinteticamente rappresentati (nella prassi contabile comune) alla Voce B9 (COSTI PER IL PERSONALE) del Conto Economico U.E. previsto dall'art.2425 C.C. e redatto (in termini di contenuto) in conformità a corretti Principi Contabili Nazionali (nella formulazione vigente secondo le elaborazioni di comune riferimento predisposte dal C.N.D.E.C.).

Altrettanto dicasi circa la necessità e/o opportunità di includere nella costruzione della componente in esame anche i compensi per collaboratori (co.co.co. o altra forma analoga di tutti quei contratti elaborati dalla prassi giuslavoristica attuale e che vanno genericamente sotto il nome di contratti "parasubordinati") ed associati in partecipazione di lavoro (per quanto oramai assai desueta nella prassi aziendale comune) che, per quanto collocabili secondo corretti Principi Contabili nella diversa voce B7 (COSTI PER SERVIZI unitamente ad altri valori non rilevanti nella presente sede), esprimono il valore di un contributo "lavorativo" comunque concorrente alla realizzazione del processo di produzione nell'eccezione intesa dall'art.2 della Legge n.443/85, e come tali meritevole di assumere rilevanza nella presente analisi. In ossequio ai criteri generali già espressi al precedente § 2.1., si ritiene però che tali valori debbano essere assunti nella medesima equivalente composizione normalmente utilizzata per la totalizzazione della Voce B9 relativa al personale dipendente, e quindi al lordo delle relative incidenze contributive, di trattamento di fine mandato (eventuale) ed accessorie, e che verranno poi di seguito definite in tale consistenza con il termine "B7-Lordo per Collaboratori" e "B7-Lordo per Associati d'Opera".

Occorre quindi considerare anche la necessità e/o opportunità di rappresentazione della componente lavoro di competenza dei soci/amministratori, collaboratori familiari e dell'imprenditore individuale.

Sul punto potrebbe prospettarsi l'assunzione degli emolumenti percepiti dagli amministratori nonché degli utili ritratti dall'impresa dai medesimi amministratori che siano anche soci, ovvero

---

in alternativa l'assunzione degli equivalenti costi figurativi sia per il titolare, che per i collaboratori familiari che per i soci amministratori.

Si ritiene, però, non validabile la prima di tali prospettazioni; relativamente ai compensi degli amministratori, per quanto in astratto essi debbano rappresentare (secondo regole di "buona gestione" aziendale) la retribuzione degli amministratori per l'opera prestata in favore dell'impresa, è notorio che la realtà comune vede invece tali valori influenzati da "politiche" estranee alla gestione aziendale (convenienza fiscale, rapporti ed esigenze particolari di governance ecc.) che il più delle volte snaturano completamente l'entità di tale componente economica, privandola del suo effettivo significato rispetto alla reale contribuzione lavorativa al processo di produzione dell'attività degli amministratori; in tal senso, quindi, il valore puramente contabile di tali compensi rischierebbe di risultare funzionalmente non omogeneo con gli equivalenti valori economici attribuibili al contributo d'opera degli altri addetti (lavoratori subordinati e collaboratori) all'esercizio dell'attività di impresa; relativamente, invece, agli utili ritratti dall'impresa da parte dei medesimi amministratori che siano anche soci, se ne ritiene non pertinente l'assunzione in conto, tendenzialmente per ragioni analoghe a quelle già in precedenza più ampiamente espresse al precedente § 2.1 allorché si è esaminata la componente volume d'affari IVA attualmente impiegata nella prassi del locale Tribunale di LECCO; gli utili ritratti dai soci amministratori costituiscono elemento non rappresentativo del loro contributo lavorativo al processo di produzione, bensì rappresentano un dato (peraltro di natura "differenziale" e non "puntuale" come gli altri valori in assunzione) connesso ed influenzato dal rapporto tra costi e ricavi di gestione che, così come il volume d'affari, nulla hanno di significativo ai fini della rappresentazione del contributo operativo dei soci operativi. Maggiori o minori utili ritratti dai soci (che siano anche amministratori) nulla hanno necessariamente a che vedere con il loro contributo lavorativo nell'ambito del processo di produzione, con la conseguenza di non poter essere assunti nella presente analisi se non con il rischio di falsarne le risultanze finali.

Peraltro, nell'ottica di definizione di un criterio generale di valutazione applicabile in senso il più ampio possibile, la prospettiva di assumere il valore del compenso e/o remunerazione degli amministratori che siano anche soci risulta del tutto carente in termini di utilità concreta nelle ipotesi di esercizio dell'impresa in forma individuale o di impresa familiare e spesso anche nel caso di esercizio in forma collettiva di società di persone, posto che in tali ipotesi, diversamente dalle S.r.l. o S.r.l. uninominali, il compenso dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci amministratori, così come il loro concorso (fosse anche rilevante) agli utili di impresa, nessuna rappresentazione trovano (peraltro correttamente) a livello di conto economico, così richiedendo necessariamente l'elaborazione di un diverso criterio operativo.

Più coerente, piuttosto, parrebbe per quanto attiene al contributo lavorativo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci amministratori, la prospettiva di ricorrere all'assunzione di un loro valore "figurativo", certamente più confacente ed omogeneo alle restanti componenti già identificate nelle voci B7 e B9 del Conto Economico UE; il limite di tale prospettiva risulta però costituito dalla mancata di un concreto criterio consolidato per la loro quantificazione, cui si ritiene però di poter supplire mediante la definizione dei criteri di "valorizzazione" delle singole voci da includere nel build-up della componente LAVORO, più ampiamente innanzi esaminate; si ritiene però che tali valori, per quanto figurativamente determinati, debbano essere assunti nella medesima equivalente composizione normalmente utilizzata per la totalizzazione della Voce B9 relativa al personale dipendente, e quindi al lordo delle relative incidenze contributive, di trattamento di fine mandato (eventuale) ed accessorie, e che verranno poi di seguito definite in tale consistenza con il termine "B9-Figurativo lordo per Imprenditore", "B9-Figurativo lordo per Collaboratori Familiari" e "B9-Figurativo lordo per Soci Amministratori".

Schematicamente, quindi, alla luce delle valutazioni svolte, la composizione delle voci che concorrono al build-up della componente LAVORO da assumere ai fini della presente analisi può essere riassunta come segue:

<b>Composizione della componente "LAVORO"</b>	
Voce B9-Costi per il Personale	+
Voce B7-Lordo per Collaboratori	+
Voce B7-Lordo per Associati d'Opera	+
Voce B9-Figurativo lordo per Imprenditore	+
Voce B9-Figurativo lordo per Collaboratori Familiari	+
Voce B9-Figurativo lordo per Soci Amministratori	+
<b>VALORE RETTIFICATO della componente "LAVORO"</b>	<b>=</b>

Per quanto invece attiene la valorizzazione delle singole voci come sopra incluse nel build-up della componente LAVORO, vanno svolte separate e differenti considerazioni.

Quanto alla voce **"B9-Costi per il Personale"** essa risulta sostanzialmente abbastanza agevole, in quanto rilevabile documentalmente dal Conto Economico di bilancio; ovviamente, ciò risulta però possibile solo in ipotesi di imprese esercitate in forma collettiva tenute alla pubblicazione di tale documento (e quindi per le S.r.l. e le S.r.l. uni personali) mentre per società di persone e le ditte individuali, occorrerà provvedere alla opportuna riclassificazione delle corrispondenti voci (sempre in conformità a corretti Principi Contabili) muovendo dalle risultanze del conto economico contabile opportunamente da acquisirsi. Per le imprese, infine, che per ragioni di natura esclusivamente tributaria risultino in possesso della sola contabilità "semplificata" (e quindi non dispongano di un conto economico analitico nell'eccezione contabile tipicamente codicistica del termine), occorrerà inevitabilmente derivarne i relativi valori equivalenti in via extra contabile, o ricorrendo ai modelli dichiarativi fiscali ovvero in altra forma comunque equipollente.

Quanto alle voci **"B7-Lordo per Collaboratori"** e **"B7-Lordo per Associati d'Opera"** esse potranno essere ritratte dai dettagli di Nota Integrativa (ove disponibili) a commento della più ampia consistenza della relativa voce B7 del Conto Economico di bilancio. Ove tale dettaglio non fosse disponibile, così come nell'ipotesi di società di persone e ditte individuali non tenute alla pubblicazione del documento di bilancio, occorrerà provvedere alla opportuna riclassificazione delle corrispondenti voci (sempre in conformità a corretti Principi Contabili) muovendo dalle risultanze del conto economico contabile opportunamente da acquisirsi. Anche in questo caso per le imprese che per ragioni di natura esclusivamente tributaria risultino in possesso della sola contabilità "semplificata" (e quindi non dispongano di un conto economico analitico nell'eccezione contabile tipicamente codicistica del termine), occorrerà inevitabilmente derivarne i relativi valori equivalenti in via extra contabile, o ricorrendo ai modelli dichiarativi fiscali ovvero in altra forma comunque equipollente.

Più articolata, invece, la valorizzazione delle restanti voci **"B9-Figurativo lordo per Imprenditore"**, **"B9-Figurativo lordo per Collaboratori Familiari"** e **"B9-Figurativo lordo per Soci Amministratori"**; stante, infatti, la loro natura puramente "figurativa", essi non possono trovare alcuna evidente rappresentazione diretta né nel documento di bilancio in formato UE (ove anche ne sussista l'obbligo di redazione), né peraltro dal conto economico contabile pur tenuto nel rispetto delle previsioni codicistiche, né tanto meno nell'ipotesi di tenuta della sola contabilità semplificata prevista dalla normativa tributaria.

In tal senso, la valorizzazione dovrà inevitabilmente assumere natura extra contabile, ricostruendo per ciascuna unità di lavoro (imprenditore, collaboratori e soci amministratori), un valore economico equivalente a quello che avrebbe trovato rappresentazione (sempre secondo

corretti Principi Contabili) nella voce B9 del Conto Economico UE relativa al Costo del Personale Dipendente, laddove le medesime funzioni fossero risultate svolte in forma di lavoro subordinato (ovviamente a parità di funzioni operative).

Per quanto in astratto possano ritenersi fruibili valori di natura extra contabile "figurativi" di apparente più comoda disponibilità ed elaborati a scopo previdenziale e/o assistenziale (valori contributivi INPS, valori convenzionali INAIL ecc.), pare che nell'ottica di assicurare necessaria omogeneità di confronto con le restanti voci assunte a build-up della componente LAVORO, la necessaria valorizzazione extra contabile di tali voci non possa che avere quale riferimento il corrispondente dato (al lordo delle relative incidenze contributive, di trattamento di fine mandato – eventuale - ed accessorie), ritraibile dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per le differenti tipologie di attività potenzialmente riconducibili all'area di operatività delle imprese artigiane.

Ferme restando tutte le più puntuali valutazioni possibili in tal senso nelle singole ipotesi specifiche, e nell'intento di fornire comunque al Giudice di merito (sia esso anche il giudice fallimentare) un parametro generale di valutazione il più agevole possibile, si è ritenuto di dover svolgere una ulteriore fase di analisi, raccogliendo (tra i moltissimi esistenti) i valori di retribuzione tabellare ordinaria previsti dai C.C.N.L. di più diffuso impiego, assumendo (tra i diversi livelli di inquadramento e di funzione) quello previsto per la più qualificata funzione operaia ed impiegatizia (opportunamente mediati tra loro), e ciò nell'ottica di rappresentare opportunamente (senza eccedere nella valorizzazione delle funzioni dei livelli superiori per quadri e dirigenti che, seppur in alcuni casi previsti, poco si confanno al profilo dell'impresa artigiana) quella funzione di "DIREZIONE E GESTIONE" dell'attività di impresa che l'art.2 1<sup>a</sup> comma della Legge n.443/85 sottende alla figura dell'imprenditore artigiano. Il valore così rilevato è stato quindi opportunamente "lordizzato" al fine di includervi le componenti figurative afferenti le incidenze contributive, di trattamento di fine mandato – eventuale - ed accessorie.

Dall'esame di tali valori, quindi, è possibile rilevare come, tra tutti i contratti considerati, la forbice di oscillazione per tali valori figurativi di retribuzione si attesti tra un minimo di € 22.000,00 circa ed un massimo di € 43.000,00 circa; si ritiene pertanto congruo indicare, ai fini generali, un valore medio di valorizzazione della retribuzione convenzionale dell'imprenditore, di ciascun collaboratore familiare o socio amministratore pari ad € 35.000,00 che, moltiplicato per le unità di lavoro costituite dalle figure ora citate, consente una valorizzazione finale figurativa sufficientemente attendibile della voce in esame, garantendone anche la adeguata comparazione ed omogeneità con le restanti voci assunte a build-up per derivazione più squisitamente contabile.

### **2.3 Il "build-up" della componente CAPITALE – Sua composizione e valorizzazione**

Anche in questo caso, nulla di specifico o comunque di particolarmente utile è dato ritrarre dal quadro normativo di riferimento in merito alla definizione e quantificazione di tale componente.

Né pare, ancora una volta, che il conseguente intervento svolto nell'ambito del presente elaborato debba rimanere limitato nel perimetro delle definizioni "canoniche" che di tale medesima componente si potrebbe rinvenire traccia nella prassi aziendalistica via via elaborata nel tempo; ancora una volta, pare prioritario assicurare una modalità di costruzione (build-up) di tale parametro, finalizzata ed una sua traduzione in valori monetari, in maniera il più possibile coerente ad assicurare la sua giusta contestualizzazione nell'ambito generale della materia oggetto di analisi, per quanto ciò debba magari comportare qualche "forzatura" sul piano tecnico delle definizioni aziendalistiche di canonica cognizione.

Sul punto pare doversi affermare certamente la rilevanza della voce B10 (AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI) del Conto Economico UE, e che esprime (sulla base di corretti Principi Contabili) il valore delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni e le svalutazioni di competenza dell'esercizio, per quanto con alcune precisazioni; come già più ampiamente argomentato al precedente § 2.1 analizzato la componente IMMOBILIZZAZIONI attualmente assunta dalla prassi del locale Tribunale di LECCO, la proposta di assunzione della voce B10 non presenta i limiti che invece caratterizzano il dato tipicamente patrimoniale delle IMMOBILIZZAZIONI in termini di non omogeneità del raffronto con le altre voci ritenute rilevanti, di conseguente scarsa o non significativa raffrontabilità, ma soprattutto di non univoca correlazione economica di periodo rispetto al processo di produzione, così come invece richiesto dall'art.2 1<sup>^</sup> comma della Legge n.443/85. Tutti questi criteri, invece, risultano validamente assolti dalla voce B10 che correttamente rappresenta (pur nella sua convenzionale quantificazione sulla base di quote di ammortamento magari anche solo più di derivazione tributaria che non più squisitamente aziendalistica) l'effettiva incidenza del costo connesso all'acquisizione delle immobilizzazioni impiegate nel processo di produzione rispetto alle restanti componenti generate dalla produzione stessa (costi e ricavi), assicurandone peraltro una valida comparabilità con le altre voci assunte a build-up della componente capitale. Si ritiene, però, che nella valorizzazione della voce in esame debbano essere assunti i soli valori afferenti (appunto) alle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio relativi alle immobilizzazioni tecniche materiali, e non già anche le altre svalutazioni ed accantonamenti (nonché le quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali o finanziarie) che, sempre sulla base di corretti Principi Contabili, trovano collocazione nell'ambito della voce B10 del Conto Economico U.E., con conseguente necessità del suo relativo assestamento in tal senso avendo di fatto riguardo al solo importo della voce B10/b del Conto Economico U.E.

Altrettanto, poi, pare doversi affermare la rilevanza (in quanto coerente con il contesto di operatività attuale) oltre le quote di ammortamento, anche degli eventuali canoni di locazione (ordinaria o finanziaria) di competenza dell'esercizio afferenti l'utilizzo delle immobilizzazioni; è, infatti, noto che l'evoluzione operativa della prassi aziendale vede oramai spesso (per ragioni di pianificazione finanziaria, convenienza economica e/o tributaria ecc.) l'approvvigionamento degli assets tecnici funzionali al processo produttivo, non più nella sola classica forma dell'acquisto in proprietà, bensì mediante il ricorso a strumenti giuridici alternativi (quali la locazione ed il leasing soprattutto) che, pur non attribuendo la titolarità giuridica del bene in capo all'imprenditore, ne garantiscono comunque analoga fruibilità ed impiego nel processo produttivo tanto quanto per i beni acquisiti nelle forme ordinarie. Posto ciò, assumere nel computo della componente capitale le quote di ammortamento espresse dalla voce B10 (rappresentative, come detto, del contributo economico-operativo di tali investimenti tecnici alla gestione operativa di periodo) senza opportuna integrazione anche delle ulteriori componenti rappresentative dell'analogo impiego anche dei medesimi assets la cui disponibilità è garantita all'imprenditore sulla base di differenti tipologie contrattuali, rischierebbe (in astratto) di discriminare senza ragione alcuna realtà aziendali potenzialmente identiche dal punto di vista della dotazione di assets tecnici a seconda della modalità contrattuale di utilizzo di essi nell'ambito del processo produttivo (l'impresa con assets acquisiti in proprietà vedrebbe valorizzato, infatti, il contributo di capitale con le quote di ammortamento mentre l'analoga realtà con i medesimi beni impiegati ma acquisiti in locazione finanziaria ne verrebbe rappresentata apparentemente senza). Pare evidente, quindi, che tale discrasia debba essere opportunamente corretta, assumendo a build-up della componente capitale anche le quote di locazione (finanziaria e non) afferenti le immobilizzazioni, che sulla base di corretti Principi Contabili trovano collocazione nel più ampio contesto della voce B8 del Conto Economico U.E., e che verranno poi di seguito definite in tale consistenza con il termine "B8-Godimento beni di terzi"<sup>5 6</sup>. Va da sé, ovviamente, che in tale costruzione della componente capitale assumeranno

<sup>5</sup> Giova qui una prima annotazione in relazione a tale voce afferente il "B8-Locazioni e leasing operativo". La prima attiene al fatto che l'imputazione economica sulla base di corretta competenza temporale nell'esercizio dei canoni di

---

rilevanza esclusivamente i canoni afferenti l'impiego di beni strumentali ovvero (in senso tecnico) quelli riconducibili alla "gestione caratteristica" dell'impresa.

Non pare, invece, potersi ritenere rilevante anche l'inclusione nel build-up della componente capitale anche il valore dell'incremento delle immobilizzazioni dell'esercizio in alcuni contesti invece prospettato; se, come detto in precedenza, il contributo economico delle immobilizzazioni al processo di produzione ha già trovato rappresentazione, sul piano economico, mediante espressione dei valori inclusi nella voce B8 (per il godimento dei beni di terzi) e nella voce B10 (per i beni in proprietà), non si vede quale significato concreto possa assumere l'ulteriore inclusione del valore relativo al costo di acquisto delle immobilizzazioni dell'esercizio, posto che tale medesimo valore già concorre (a seconda dell'ipotesi) alla quantificazione delle citate voci B8 e B10 del Conto Economico U.E.; in altri termini, accogliere tale prospettazione comporterebbe inevitabilmente duplicare senza ragione la valorizzazione del contributo economico delle nuove immobilizzazioni inserite nel processo produttivo nel corso dell'esercizio, con conseguenze evidentemente non coerenti ai fini delle analisi oggetto del presente elaborato.

Merita, invece, di essere condivisa, l'ulteriore prospettazione volta ad includere nella costruzione della componente capitale anche l'ulteriore voce C17 del Conto Economico U.E. afferente gli interessi ed oneri finanziari; per quanto sempre sulla base di valutazioni convenzionali, in tale voce confluiscono, in effetti, tutte quelle componenti economiche che (sia in ipotesi di acquisto in proprietà piuttosto che sulla base di differenti strumenti contrattuali quali la locazione finanziaria) rappresentano l'onere sostenuto dall'impresa nei confronti del sistema per l'acquisizione delle risorse finanziarie occorrenti per garantire l'impiego degli assets strumentali nel processo di produzione (tipicamente gli interessi). Nell'ottica funzionale sottesa la determinazione della componente capitale, quindi, pare del tutto coerente l'assunzione a build-up anche di tale voce nell'ambito della componente capitale, e che verrà poi di seguito definita in tale consistenza con il termine "C17-Interessi ed oneri finanziari"<sup>7</sup>.

---

leasing non risulta (il più delle volte) omogenea rispetto all'incidenza delle quote di ammortamento degli assets acquisiti in proprietà, e determinate sulla base delle aliquote di prassi (il che peraltro costituisce proprio la ragione fondante della scelta di ricorrere alla locazione finanziaria piuttosto che all'acquisto in proprietà); tendenzialmente (a parità di valori patrimoniali), l'incidenza economica della locazione finanziaria risulta superiore a quella delle quote di ammortamento; d'altro canto, però, si ritiene anche che (pur in via di convenzione) tale effetto apparentemente distorsivo possa comunque ritenersi compensato dal fatto che la locazione finanziaria presenta anche un differente frazionamento nel tempo (rispetto ad un ordinario piano di ammortamento) del costo di acquisizione in uso del bene, mediante ricorso a maxi canoni iniziali e valori di riscatto combinati tra loro in molteplici varianti e che, ovviamente, incidono poi anche sulla quantificazione dei restanti canoni di periodo dovuti nel corso di durata del contratto e che si rappresentano appunto nella voce B8 del Conto Economico U.E; sempre in via di convenzione, quindi, si ritiene che, quanto meno in senso generale, l'assunzione di tale voce nella sua consistenza complessiva esposta in bilancio possa risultare comunque significativa, salvo eventuali maggiori approfondimenti in ipotesi di esito "limite" degli accertamenti.

<sup>6</sup> Una seconda annotazione, sempre in relazione a tale voce afferente il "B8-Locazioni e leasing operativo", attiene invece alla rilevanza o meno (nell'ambito delle analisi volte a mezzo del presente elaborato) delle quote di locazione (finanziarie e non solo) afferenti l'utilizzo degli assets immobiliari. Se in prima istanza si sarebbe potesse propendere a depurare la voce B8 dall'incidenza dei canoni afferenti l'utilizzo dei beni immobili, più approfondita riflessione sul punto non ha consentito di far emergere una reale ragione che giustificasse tale scelta; peraltro, così come non pare sussistano ragioni per non considerare (nella precedente voce B10 già esaminata in relazione alle quote di ammortamento) la relativa componente afferente i beni immobili, non pare analogamente sussistano ragioni per non assicurare pari analisi e valorizzazione anche della diversa voce B8 in ipotesi di impiego del medesimo bene immobile nel processo produttivo nella diversa forma della locazione anche finanziaria; sempre in via di convenzione, quindi, si ritiene che, quanto meno in senso generale, l'assunzione di tale voce nella sua consistenza complessiva esposta in bilancio possa risultare comunque significativa, salvo eventuali maggiori approfondimenti in ipotesi di esito "limite" degli accertamenti.

<sup>7</sup> Giova, anche in questo caso, una annotazione in relazione a tale voce afferente il "C17-Interessi e oneri finanziari". Dal punto di vista funzionale l'assunzione degli oneri finanziari nell'ambito della componente capitale andrebbe strettamente correlata e limitata all'indebitamento funzionale all'impiego degli assets strumentali impiegati nel processo di produzione (genericamente interessi di "finanziamento", per quanto in senso aziendalmente improprio) e non già anche al restante indebitamento corrente destinato a sostenere il ciclo finanziario corrente dell'impresa (genericamente interessi di

Ed ancora merita, di essere condivisa anche l'ulteriore prospettazione volta ad includere nella costruzione della componente capitale anche gli ulteriori oneri afferenti eventuali lavorazioni o fasi di lavorazione realizzate dall'impresa esternamente alla sua azienda o comunque presso terzi, e che normalmente trovano collocazione nell'ambito della più ampia voce B.7 del Conto Economico U.E. relativo ai Costi per Servizi. Per quanto in apparenza "spuria" o comunque non omogenea rispetto alle altre voci assunte a build-up della componente capitale, la loro assunzione appare invece quanto mai opportuna e coerente, soprattutto nell'ottica di opportunamente discriminare (attribuendogli qui maggiore rilevanza rispetto alla componente lavoro già in precedenza determinata e valorizza secondo le linee indicate nel precedente § 2.2) quelle realtà che, a parità di consistenza del processo produttivo, riducono funzionalmente a tal fine l'impiego (o impiegano comunque in minor misura) proprie risorse lavorative (la cui valorizzazione, si rammenta, risulta sottesa in termini di tutela alla ratio istitutiva della prelazione di cui all'art.2751 bis n.5 C.C.) per delegare funzioni più o meno ampie del processo di produzione a realtà imprenditoriali esterne (per così dire, quindi, impiegando in senso lato "capitale umano altrui"); come a dire, in altri termini, che sussiste tendenzialmente minore incidenza della componente lavoro propria (e di conseguenza maggiore incidenza dell'opposta componente di capitale, per quanto in questo caso intesa in senso "lato") in realtà di impresa che, a parità di processo, impiegano in maggiore misura risorse esterne rispetto a quelle operative internamente procurabili. Nell'ottica funzionale sottesa la determinazione della componente capitale, quindi, pare del tutto coerente validare l'assunzione a build-up anche di tale voce nell'ambito della componente capitale, e che verrà poi di seguito definita in tale consistenza con il termine "B7-Lavorazioni esterne o c/o terzi".

Da ultimo, infine, non pare invece di potersi condividere la rilevanza (prospettata in alcune elaborazioni dottrinarie) nella determinazione della componente capitale anche dei valori relativi alle rimanenze iniziali (con segno +), gli acquisti (con segno +) e le rimanenze finali (con segno -) afferenti le materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, ovvero tendenzialmente il "costo del venduto" sostenuto dall'impresa. Infatti, l'assunzione di tali grandezze (nel loro complessivo valore differenziale +/-) rimanda in maniera molto (forse troppo) marcata all'intento di rappresentare in qualche modo una presunta dimensione operativa dell'impresa, rappresentandola però con un parametro non confacente allo scopo; in altri termini, ed un po' tendenzialmente per le medesime ragioni già sviluppate nel precedente § 2.1 trattando del parametro VOLUME D'AFFARI attualmente assunto dalla prassi del locale Tribunale di LECCO, pare che l'eventuale inclusione in build-up del costo del venduto andrebbe di fatto a sovrapporsi con l'indicazione già fornita, in termini di entità dimensionale dell'impresa, dal ben più opportuno parametro afferente il numero complessivo degli addetti, che però già nelle premesse della presente sezione dell'elaborato si è detto dover formare oggetto di una separata ed autonoma valutazione puntuale; ciò con conseguente rischio di falsare il risultato finale delle analisi sottese alle finalità del presente elaborato.

Schematicamente, quindi, alla luce delle valutazioni svolte, la composizione delle voci che concorrono al build-up della componente CAPITALE da assumere ai fini del presente elaborato può essere riassunte come segue:

---

"funzionamento"). Si è però consapevoli del fatto che siffatta eventuale discriminazione di valori, non disponibile in bilancio né (il più delle volte né in Nota Integrativa né nelle situazioni contabili interne dell'azienda) renderebbe eccessivamente gravosa l'analisi rendendo indispensabile il ricorso a procedimenti di ricostruzioni extra contabile non certo agevoli. Anche in questo caso, quindi, e sempre in via di convenzione, si ritiene che, quanto meno in senso generale, l'assunzione di tale voce nella sua consistenza complessiva esposta in bilancio (per quanto tendenzialmente sovrastimata rispetto alla funzione sottesa alle analisi svolte nell'ambito del presente elaborato) possa risultare comunque significativa, salvo eventuali maggiori approfondimenti in ipotesi di esito "limite" degli accertamenti.

<b>Composizione della componente "CAPITALE"</b>	
Voce B10/b-Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	+
Voce B8-Godimento beni di terzi	+
Voce C17-Interessi ed altri oneri finanziari	+
Voce B7-Lavorazioni esterne o c/o terzi	+
<b>VALORE RETTIFICATO della componente "CAPITALE"</b>	<b>=</b>

Per quanto invece attiene la valorizzazione delle singole voci come sopra incluse nel build-up della componente CAPITALE, vanno svolte separate e differenti considerazioni.

Quanto alle voci "**B8-Godimento beni di terzi**" e "**C17-Interessi ed oneri finanziari**", essa risulta sostanzialmente abbastanza agevole, in quanto rilevabili documentalmente dal Conto Economico di bilancio; ovviamente, ciò risulta però possibile solo in ipotesi di imprese esercitate in forma collettiva tenute alla pubblicazione di tale documento (e quindi per le S.r.l. e le S.r.l. uni personali) mentre per società di persone e le ditte individuali, occorrerà provvedere alla opportuna riclassificazione delle corrispondenti voci (sempre in conformità a corretti Principi Contabili) muovendo dalle risultanze del conto economico contabile opportunamente da acquisirsi. Per le imprese, infine, che per ragioni di natura esclusivamente tributaria risultino in possesso della sola contabilità "semplificata" (e quindi non dispongano di un conto economico analitico nell'eccezione contabile tipicamente codicistica del termine), occorrerà inevitabilmente derivarne i relativi valori equivalenti in via extra contabile, o ricorrendo ai modelli dichiarativi fiscali ovvero in altra forma comunque equipollente.

Quanto alla voce "**B10/b-Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali**", anch'essa potrà muovere innanzitutto dal Conto Economico di bilancio, ma con conseguente depurazione dei valori come sopra ritenuti non rilevanti ai fini delle analisi ed afferenti le svalutazioni ed accantonamenti, queste ultime tendenzialmente ritraibili dai dettagli di Nota Integrativa dovuti a corredo del documento di bilancio; ovviamente, anche in questo caso, ciò risulta possibile solo in ipotesi di imprese esercitate in forma collettiva tenute alla pubblicazione di tale documento (e quindi per le S.r.l. e le S.r.l. uni personali) mentre per società di persone e le ditte individuali (ovvero in tutte le ipotesi in cui i dettagli di Nota Integrativa non soccorrano opportunamente in tal senso), occorrerà provvedere alla opportuna riclassificazione delle corrispondenti voci (sempre in conformità a corretti Principi Contabili) muovendo dalle risultanze del conto economico contabile opportunamente da acquisirsi. Per le imprese, infine, che per ragioni di natura esclusivamente tributaria risultino in possesso della sola contabilità "semplificata" (e quindi non dispongano di un conto economico analitico nell'eccezione contabile tipicamente codicistica del termine), occorrerà inevitabilmente derivarne i relativi valori equivalenti in via extra contabile, o ricorrendo ai modelli dichiarativi fiscali ovvero in altra forma comunque equipollente, ad esempio ritraendo il valore complessivo delle quote di ammortamento dal Registro dei Beni Ammortizzabili (o scritture equivalenti) previsto dalla normativa tributaria.

Quanto, infine, alla voce "**B7-Lavorazioni esterne o c/o terzi**", poiché i valori di rilevanza risultano compresi nella più ampia voce B7 del Conto Economico U.E. afferente i Costi per Servizi, ancora una volta dovrà farsi ricorso tendenzialmente ai valori ritraibili dai dettagli di Nota Integrativa dovuti a corredo del documento di bilancio; ovviamente, anche in questo caso, ciò risulta possibile solo in ipotesi di imprese esercitate in forma collettiva tenute alla pubblicazione di tale documento (e quindi per le S.r.l. e le S.r.l. uni personali) mentre per società di persone e le ditte individuali (ovvero in tutte le ipotesi in cui i dettagli di Nota Integrativa non soccorrano opportunamente in tal senso), occorrerà provvedere alla opportuna riclassificazione delle corrispondenti voci (sempre in conformità a corretti Principi Contabili) muovendo dalle risultanze del conto economico contabile opportunamente da acquisirsi. Per le imprese, infine, che per ragioni di natura esclusivamente tributaria risultino in possesso della sola contabilità "semplificata" (e quindi non dispongano di un conto economico analitico



nell'eccezione contabile tipicamente codicistica del termine), occorrerà inevitabilmente derivarne i relativi valori equivalenti in via extra contabile, o ricorrendo ai modelli dichiarativi fiscali ovvero in altra forma comunque equipollente.

#### 2.4 La comparazione delle componenti LAVORO e CAPITALE e la conseguente deliberazione di prevalenza

Definita, così come indicato ai precedenti § 2.2 e 2.3, la consistenza e valorizzazione delle contrapposte componenti LAVORO e CAPITALE, ne risulta ora agevole la diretta comparazione secondo il seguente rapporto di rilevanza:

Componente " <u>LAVORO</u> "	> o < di	Componente " <u>CAPITALE</u> "
------------------------------	----------	--------------------------------

Da cui altrettanto agevolmente risulta quindi possibile ritrarre la derivazione delle relative conclusioni in termini di rispettiva e reciproca prevalenza.

Giovano, però, alcune annotazioni metodologiche e di disclosing finale in merito all'interpretazione delle conclusioni ritraibili dal procedimento valutativo proposto nella consistenza che precede.

Come chiaramente desumibile dalla narrativa dei § 2.2 e 2.3, sia per quanto attiene alla componente LAVORO sia per la componente CAPITALE si è fatto inevitabile ricorso (sia nella costruzione che nella valorizzazione) a criteri di natura "convenzionale", peraltro nell'ottica specifica di fornire al Giudice di merito (sia esso anche il giudice fallimentare) quell'indicazione (specificamente richiesta) di un criterio tendenzialmente applicabile in generale, foss'anche per una sommaria valutazione preventiva circa l'effettiva sussistenza da parte dell'impresa dei requisiti per poter legittimamente vedersi riconoscere la causa di prelazione prevista dall'art.2751 bis n.5 C.C.

Proprio tale "convenzionale" natura di alcune delle assunzioni poste a fondamento del procedimento di valutazione, induce ora anche alla necessità di assicurare che la lettura del dato finale da esso derivato garantista adeguatamente la valutazione di tale potenziale "limite" intrinseco del procedimento.

Ciò sta a significare che, laddove il raffronto derivante dalla metodologia come sopra proposta conduca a conclusioni di prevalenza "**CHIARAMENTE NETTA**" dell'una componente sull'altra (sia essa il LAVORO sul CAPITALE piuttosto che il contrario), esse potranno essere tendenzialmente validate in via definitiva, potendosi ritenere che (pur con le approssimazioni connesse alla natura convenzionale di alcune assunzioni poste a base del procedimento), anche laddove queste dovessero richiedere correzioni, ciò comunque non verrebbe materialmente a mutare la consistenza finale del rapporto tra le due componenti poste a confronto.

Laddove, invece, il raffronto derivante dalla metodologia come sopra proposta dovesse condurre a conclusioni di prevalenza "**NON CHIARAMENTE NETTE**" o comunque evidenziassero situazioni "limite" (ad esempio, per tutti, valori delle opposte componenti LAVORO e CAPITALE assai prossime tra loro), potrebbe rendersi opportuno realizzare, caso per caso, più opportuni approfondimenti specifici, proprio avendo riguardo a quelle voci che (nell'ambito delle due componenti come sopra determinate) risultano maggiormente influenzate da assunzioni base di natura "convenzionale"; a titolo puramente esemplificativo, si indicano di seguito alcune possibili iniziative di analisi più approfondita:

- Più puntuale valorizzazione (ove potesse risultare determinate ai fini delle conclusioni), in relazione alla effettiva realtà fattuale dell'impresa interessata, delle retribuzioni

"figurative" incluse nella componente LAVORO alle voci "B9-Figurativo lordo per Imprenditore", "B9-Figurativo lordo per Collaboratori Familiari" e "B9-Figurativo lordo per Soci Amministratori", cercando di meglio collocare o l'inquadramento funzionale del/dei soggetto/i cui le singole voci afferiscono (e quindi la scelta all'interno del singolo C.C.N.L. di un più appropriato livello di inquadramento), piuttosto che intervenire addirittura sulla scelta di un determinato C.C.N.L., così sostituendo al valore "convenzionale" per unità indicato un più puntuale valore "specifico" da elaborarsi in stretta correlazione con la realtà di impresa oggetto dell'analisi.

- Più puntuale valorizzazione (ove potesse risultare determinate ai fini delle conclusioni), in relazione alla effettiva realtà fattuale dell'impresa interessata, delle voci incluse nella componente CAPITALE per canoni di locazione (anche finanziaria), eventualmente depurando il valore B8 del Conto Economico U.E. degli importi con riconducibili strettamente alla gestione caratteristica dell'impresa.
- Più puntuale valorizzazione (ove potesse risultare determinate ai fini delle conclusioni), in relazione alla effettiva realtà fattuale dell'impresa interessata, delle voci incluse nella componente CAPITALE per canoni di locazione (anche finanziaria), eventualmente rideterminato in maniera opportuna la corretta competenza temporale dei valori, all'occorrenza risimulando in via extra contabile un teorico piano di ammortamento equivalente in ipotesi di acquisto in proprietà del medesimo assets in luogo della sua assunzione in locazione.
- Più puntuale valorizzazione (ove potesse risultare determinate ai fini delle conclusioni), in relazione alla effettiva realtà fattuale dell'impresa interessata, delle voci incluse nella componente CAPITALE per ammortamento e canoni di locazione (anche finanziaria), eventualmente depurando i valori B8 e B10 del Conto Economico U.E. degli importi con riconducibili agli assets immobiliari ritenuti non strettamente funzionali alla gestione caratteristica dell'impresa.
- Più puntuale valorizzazione (ove potesse risultare determinate ai fini delle conclusioni), in relazione alla effettiva realtà fattuale dell'impresa interessata, delle voci incluse nella componente CAPITALE per oneri finanziari, eventualmente depurando il valore C17 del Conto Economico U.E. degli importi riconducibili ad interessi di mero "funzionamento" e non già di "finanziamento" o per oneri non costituiti da interessi.
- Eventuale valutazione (ove potesse risultare determinate ai fini delle conclusioni) del rapporto di grandezza esistente tra il valore della componente LAVORO e la voce B7- Lavorazioni esterne o c/o terzi assunta nel build-up della componente CAPITALE.

La realizzazione di tali interventi correttivi, ove occorrente, dovrebbe quindi consentire di assicurare comunque adeguata significatività del risultato ritratto dalla metodologia valutativa necessariamente "convenzionale" proposta, ma ciò dovrà ovviamente realizzarsi garantendo la massima aderenza possibile nella valutazione delle singole componenti interessate, ferma comunque restando l'ottica funzionale complessiva dell'analisi da condurre.

### **3. Ulteriori elementi**

#### **3.1 La documentazione da richiedere a corredo della domanda**

- Copie fatture e DDT
- Certificato iscrizione al Registro Imprese – Sezione speciale Artigiani

- Bilancio in formato U.E. relativo agli anni di prestazione
- Bilancio in formato "analitico-contabile" relativo agli anni di prestazione
- Registro dei Cespiti Ammortizzabili (eventuale)
- Copie dichiarazioni dei redditi relative agli anni di prestazione (eventuale) (non rileva oltre la dichiarazione IVA)
- Copia L.U.L. e/o modelli UNI-emens
- Specifica analitica dei soci amministratori
- Specifica analitica dei collaboratori
- Specifica analitica degli associati in partecipazione d'opera

### 3.2 Ulteriori precisazioni di rilevanza

- Il privilegio artigiano spetta solo sul valore dell'imponibile indicato in fattura. Per l'IVA può spettare il privilegio di cui all'art. 2758 n. 2 nel caso in cui siano presenti i beni oggetto della cessione/prestazione.

Nel caso di prestazioni svolte su un bene immobile il privilegio, dato il carattere speciale, spetta sul valore intero dello stesso, a meno che non sia possibile la divisione e la vendita autonoma del bene oggetto della prestazione.

### 3.3 Formule

Formula "A" (per ammissione al privilegio)

<<... **Ammesso al privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 5 per € .....**>>

Formula "B" (per ammissione al chirografo)

<<... **Ammesso al chirografo per € .....**; **escluso il privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 5 per carenza dei requisiti oggettivi (e/o) soggettivi (e/o) dimensionali dell'impresa che ne escludono quindi il carattere di effettiva artigianalità ...**>>

*Per il provvedimento relativo all'IVA si rinvia alla scheda relativa.*